

Codice DB1613

D.D. 21 novembre 2013, n. 582

L.r. 69/1978. Modifica dell'autorizzazione relativa al progetto: "Interventi di riqualificazione paesaggistico ambientale con contestuali interventi a carattere estrattivo in localita' Busaschetto Nuovo in Comune di Camino (AL)". Istanza presentata dalla Societa' NORD SCAVI S.r.l. Codice M1834A.

Visto:

l'art. 1 della l.r. 22 novembre 1978 n. 69 "Coltivazione di cave e torbiere" e il comma 3 dell'art. 31 della l.r. 44/2000 relativi all'esercizio dell'attività estrattiva in aree protette a gestione regionale, in aree contigue o in zone naturali di salvaguardia;

l'istanza in data 4 marzo 2013 con la quale la Società NORD SCAVI S.r.l. con attuale sede legale in Casale Monferrato (AL), Piazza San Francesco, 23 ha richiesto la modifica dell'autorizzazione conferita con la determinazione dirigenziale n. 465 del 2 novembre 2011 che autorizza l'intervento sino al 1 novembre 2014, relativa alla cava sita in Brusaschetto Nuovo in Comune di Camino (AL), in relazione alle condizioni geogiacimentologiche locali riscontrate durante gli scavi.

Preso atto che:

relativamente all'intero e originario progetto "Interventi di riqualificazione paesaggistico ambientale con contestuali interventi a carattere estrattivo in località Brusaschetto Nuovo in Comune di Camino (AL)" di cui l'intervento in oggetto è parte, è già stato espresso con DGR n. 47 – 9667 del 22 settembre 2008, il giudizio positivo di compatibilità ambientale ai sensi della l.r. 40/1998 e il successivo giudizio positivo di compatibilità ambientale per l'ampliamento con DGR n. 38 – 2767 del 18 ottobre 2011;

in data 19 novembre 2012 la Direzione Attività Produttive in collaborazione con il Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale di cui alla l.r. 40/1998 ha riunito l'Organo tecnico regionale, per valutare la necessità di preventive procedure di Verifica di cui alla l.r. 40/1998, in tale sede l'Organo tecnico ha convenuto che le modifiche proposte al progetto in oggetto non debbano essere sottoposte alla fase di Verifica di impatto ambientale ai sensi dell'art. 10 della l.r. 40/1998. Nel contempo l'Organo tecnico aveva richiesto che il progetto, da presentare ai sensi dell'art. 8 della l.r. 69/1978 dovesse avere le seguenti caratteristiche e contenere:

- non dovrà interessare le aree per le quali le profondità di scavo sono state previste e limitate sopra il livello della falda, aree che al termine dell'intervento di riqualificazione si attesteranno a quota 126 m e che ospiteranno i rimboschimenti previsti;
- dovrà indicare e specificare le modalità operative e cantieristiche utilizzate per gli scavi previsti e le modalità di parziale riempimento per raggiungere la conformazione morfologica di progetto;
- prendere in considerazione gli eventuali l'effetti della variante relativamente agli aspetti di natura idraulica, geologica e morfodinamica;

il progetto in oggetto presentato in data 4 marzo 2013 ha fatto proprie le prescrizioni di cui sopra e pertanto la sua approvazione non necessita di preventive procedure ai sensi della l.r. 40/1998;

secondo il Piano d'Area del "Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 982-4328 dell'8 marzo 1995, ai sensi del comma 2 sub a. 3) dell'articolo 3.10 delle Norme di Attuazione del suddetto Piano d'Area, l'intervento

estrattivo deve essere regolato da apposita convenzione da stipulare con l'Ente di Gestione dell'Area Protetta;

la Società NORD SCAVI S.r.l., come prescritto dalla DGR n. 38 – 2767 del 18 ottobre 2011, ha stipulato la suddetta convenzione tra Proponente, la Proprietà, l'Ente di Gestione dell'Area Protetta e il Comune di Camino con atto registrato al n. 2658 serie 3 del 24 ottobre 2011;

il progetto di variante riguarda esclusivamente le aree la cui quota è inferiore a 126 m nei lotti 2 e 3 del progetto approvato, saranno quindi interessate solo aree al disotto del livello medio della falda. Per definire la nuova morfologia di scavo, all'interno della configurazione già apportata, la documentazione progettuale ha individuato il perimetro delimitato dalla curva di livello a quota 126.0 m s.l.m. (consegnando una copia della planimetria in sede di conferenza) e ha riprogettato la morfologia degli scavi al suo interno. La nuova morfologia prevede l'ulteriore approfondimento dello scavo previsto in precedenza fino a raggiungere quote comprese tra 124.0 e 122.0 m s.l.m., l'incremento di profondità dello scavo sarà quindi compreso tra 1.5 m e 2.0 m circa. I lavori di recupero ambientale saranno praticamente contestuali a quelli di scavo visto che gran parte del lavoro di ribassamento del piano campagna è stato già realizzato, immediatamente dopo aver raggiunto le nuove quote di fondo scavo (mediamente 1.0 – 1.5 m più basse di quelle precedentemente previste) inizieranno le operazioni di rimodellamento dell'area interna al settore oggetto di attività estrattiva. Il rimodellamento verrà operato dapprima ricollocando il materiale fine in eccesso di cui in premessa e successivamente secondo quanto previsto nel progetto approvato. La configurazione finale rimarrà identica a quella prevista nel progetto già approvato. I lavori saranno svolti secondo le modalità operative e cantieristiche indicate nelle integrazioni progettuali presentate in data 12 aprile 2013. Il progetto prevede che le modifiche alla morfologia di scavo proposte non comporteranno incrementi di volume di materiale ghiaioso da prelevare rispetto a quelli indicati nel progetto approvato;

prima dell'avvio del procedimento relativo all'istanza di modifica in oggetto inoltre, su richiesta della Società Nord Scavi s.r.l. è stato eseguito un sopralluogo congiunto (Direzioni regionali coinvolte, Ente di Gestione, Comune e AIPO) in data 14 marzo 2013 per verificare le modalità di attuazione dei lavori di consolidamento e prolungamento del diaframma esistente specificatamente autorizzati con il nulla-osta idraulico n. 0031287/2011 del 6 settembre 2011; durante il sopralluogo si è definito che l'istanza non fosse procedibile e sono state nel contempo definite le seguenti integrazioni ritenute necessarie per consentire la procedibilità della medesima:

- progettazione della realizzazione delle opere relative al diaframma;
- copia delle relazioni di monitoraggio idraulico 2012 che comprendono la previsione, al termine dei lavori, dell'eliminazione del tubo di collegamento e la sua sostituzione con un guado in massi cementati. La quota di sommità sarà pari a quella della massima escursione della falda;
- relazione contenente i dati e le superfici relative ai recuperi realizzati (nelle diverse tipologie vegetazionali) e quelli ancora da realizzare al fine di riverificare l'entità della garanzia di cui all'art. 7 della l.r. 69/1978;
- descrizione delle modalità di coltivazione riferite alla variante che dovranno prevedere fasi di scavo di limitata estensione.

La documentazione di cui sopra è stata presentata dal proponente in data 12 aprile 2013 (integrata a seguito di sollecito in data 6 maggio 2013) pertanto con nota n. 5029 del 18 aprile 2013 è stato avviato il procedimento e convocata la Conferenza di servizi ai sensi dall'art. 33 della l.r. 44/2000;

la nota della direzione Difesa del Suolo n. 23220 del 22.3.2013, ribadisce il parere già espresso ed è riferita ai lavori di consolidamento e prolungamento del diaframma esistente collegato all'ex traversa a servizio della centrale di Trino, in merito la competenza è di AIPO.

Considerato che:

la Conferenza di Servizi, come risulta dal verbale della riunione in data 14 maggio 2013, ha espresso parere favorevole in merito alla modifica del progetto;

nel corso dell'autorizzazione la Società ha presentato le documentazioni di monitoraggio prescritte dagli atti autorizzativi;

l'AIPO ha rilasciato il nulla osta idraulico con nota n. 14164 del 13.5.2013 relativamente alla sistemazione del diaframma esistente;

in attuazione a quanto disposto in sede di Conferenza di Servizi sono stati acquisiti:

- la deliberazione della Giunta comunale di Camino n. 38 dell'11.6.2013 pervenuta in data 18.11.2013, con la quale viene definito che gli interventi previsti nel progetto di variante a quanto autorizzato con d.d. 465 del 2.11.2011 non necessitino del rilascio di autorizzazione paesaggistica, poiché gli stessi non determinano modifiche allo stato dei luoghi e all'aspetto esteriore del quadro progettuale precedentemente autorizzato;
- in data 28 ottobre 2013, la cauzione, ai sensi dell'art. 7 co. III l.r. 69/1978, a favore della Regione Piemonte, stipulata dalla Società Nord Scavi s.r.l con la Reale Mutua Assicurazioni n. 2013/50/2274460011484051 dell'importo di € 726.000(settecento ventiseimila/00), che contiene le specifiche richieste in sede di conferenza;
- in data 28 ottobre 2013 l'atto liberatorio ai sensi dell'art. 18 comma 7 Norme di Attuazione del PAI;

i rappresentanti del Comune di Camino e dell'Ente di Gestione del Parco del Po, ai sensi dell'art. 13 l.r. 69/1978 hanno dichiarato in sede di Conferenza il proprio parere favorevole all'approvazione delle modifiche richieste;

Ritenuto pertanto che l'approvazione delle modifiche richieste avviene a seguito della valutazione positiva dei criteri, previsti dall'art. 7 l.r. 69/1978, per il rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione di cava.

Tutto ciò premesso:

viste le ll.rr. n. 69 del 22 novembre 1978, n. 44 del 26 aprile 2000 e n. 19 del 29 giugno 2009;

visto il Documento Programmazione Attività Estrattive (DPAE) I° stralcio approvato con DGR n. 27 - 1247 del 6 novembre 2000 e i pareri positivi espressi dal Magistrato per il Po, in data 21 novembre 2001 e dall'Autorità di Bacino del fiume Po, con la Deliberazione n. 10/2002 del 13 marzo 2002, in ordine alla compatibilità del sopraccitato Documento di Programmazione delle Attività Estrattive con la pianificazione di bacino;

preso atto che la Società istante ha già presentato in allegato alla documentazione presentata per ottenere l'autorizzazione espressa con determinazione dirigenziale d.d. 465 del 2 novembre 2011, idonei atti di disponibilità dei terreni oggetto dell'istanza in base ai quali, ai sensi dell'art. 5 sub f della l.r. 69/1978, può proporre all'Amministrazione istanza di coltivazione mineraria.

IL DIRETTORE

visto il d.lgs. n. 165/2001;

visto l'art. 17 della l.r. 23/2008;

determina

1. La Società NORD SCAVI s.r.l. con sede legale in Casale Monferrato (AL), Piazza San Francesco, 23 (PI 01502800061) è autorizzata ai sensi della l.r. 22 novembre 1978 n. 69, all'attuazione delle modifiche illustrate in premessa relative al progetto "Interventi di riqualificazione paesaggistico ambientale con contestuali interventi a carattere estrattivo in località Brusaschetto Nuovo in Comune di Camino (AL) - Ampliamento con l'esclusione della fascia dei 150 m dalla sponda del fiume Po".

2. I lavori dovranno essere attuati come da progetto presentato e secondo tutte le prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione emessa con determinazione dirigenziale n. 465 del 2 novembre 2011 e nelle d.g.r. n. 47 – 9667 del 22 settembre 2008 e n. 38 – 2767 del 18 ottobre 2011 e relativi allegati (disciplinare tecnico e monitoraggi ambientali).

3. Con l'esclusione delle opere di cui alle modifiche autorizzate con il presente atto, l'inosservanza ad ogni singola prescrizione contenuta nella determinazione dirigenziale n. 465 del 2 novembre 2011 e nelle d.g.r. n. 47 – 9667 del 22 settembre 2008 e n. 38 – 2767 del 18 ottobre 2011 e relativi allegati costituisce motivo per l'avvio della procedura di decadenza dell'autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978.

La presente determinazione fa salve le competenze di altri Organi ed Amministrazioni e comunque i diritti dei terzi.

La presente determinazione verrà inviata al Comune di Camino, all'Ente di Gestione delle aree protette del Po vercellese-alessandrino e del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino ed alla Provincia di Alessandria, per opportuna conoscenza e per i compiti di vigilanza ai sensi della l.r. 69/1978.

Avverso al presente atto è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della piena conoscenza, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Direttore Regionale
Giuseppe Benedetto